



FONDAZIONE MESSAPIA
FONDAZIONE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI LECCE



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI LECCE

Gli adempimenti antiriciclaggio nello studio professionale

LECCE 24 APRILE - 9.00/19.00
Grand Hotel Tiziano



Prof. Dott. Armando Urbano

Docente di Ruolo di Economia aziendale

Dottore commercialista – ODCEC di BARI e Revisore contabile

Decorrenza degli obblighi

Obbligo	Decorrenza	Incarichi acquisiti sino al 22.04.2006	Incarichi acquisiti dal 23.04.2006
Identificazione della clientela	22.04.2006	Occorreva verificare se allo scadere di 12 mesi l'incarico era ancora in essere e, in caso affermativo, bisognava procedere alla identificazione e alla registrazione entro i 12 mesi	L'identificazione doveva essere eseguita contestualmente all'avvio della prestazione professionale ed annotata entro trenta giorni dall'identificazione

29 Dicembre 2007

L'obbligo di identificazione viene sostituito (**con integrazioni**) dall'obbligo di adeguata verifica della clientela (articoli 16 e ss. D.lgs. n. 231 2007).

04 Luglio 2017

Entra in vigore il D.lgs. n. 90 del 25/05/2017 di recepimento della IV direttiva (UE2015/849)

Decorrenza degli obblighi

PROROGA DAL 16/07/2019

AL 01/01/2020

Regole tecniche approvate dal CNDCEC nella seduta del 16 gennaio 2019

23/05/2019

Linee Guida del CNDCEC per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Soggetti obbligati **professionisti**

- a) Iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e del Esperti Contabili e nell'Albo dei Consulenti del Lavoro;
- b) Ogni altro soggetto che rende** servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

Soggetti obbligati **professionisti**

- d) I revisori legali (ex art. 13) e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
- e) I revisori legali (ex art. 13) e le società di revisione legale senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime ordinario.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Identificazione del cliente

I soggetti obbligati devono identificare tutti i clienti indipendentemente se questi sono soggetti o meno all'adeguata verifica della clientela e per ognuno di essi bisogna realizzare il fascicolo antiriciclaggio.

Dati da acquisire per l'identificazione

PERSONA FISICA

- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- indirizzo
- codice fiscale
- estremi del documento di identificazione

SOGGETTI DIVERSI

- denominazione
- sede legale
- codice fiscale e partita IVA
- per il legale rappresentante, i rappresentanti delegati e il titolare effettivo i dati previsti per le persone fisiche

Conservazione del documento di riconoscimento ante 04 luglio 2017

Chiarimento UIC 18 Maggio 2006:

Non è necessario acquisire copia del documento di identità o di riconoscimento in quanto è sufficiente l'acquisizione degli estremi dello stesso (sul registro antiriciclaggio o nell'archivio unico informatico).

Il documento deve essere in corso di validità ma non sussiste alcun obbligo di monitorarne la scadenza.


**REGOLA TECNICA N. 2:
ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA**

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Articolo 17

*I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica **del cliente e del titolare effettivo** con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale.*

ADEGUATA VERIFICA



Adeguata verifica della clientela

modalità di adempimento

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore.

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato.

*Il cliente fornisce altresì, **sotto la propria responsabilità**, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.*

Adeguate verifica della clientela

QUANDO ?

in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale

Definizioni

rapporto continuativo: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;

prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata.

Adeguate verifica della clientela

QUANDO ?

in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Definizioni

operazione occasionale: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente.

Adeguate verifica della clientela

SEMPRE, QUANDO...

- ...vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- ...vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

Adeguata verifica della clientela

Esclusioni


Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano** in relazione allo svolgimento dell'attività di **mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.**

Consulenti del lavoro

Esenzione circoscritta ai soli adempimenti di elaborazione cedolini paga, Uniemens, 770, F24, etc.

Per le consulenze, assistenza cliente per conciliazioni/transazioni/accessi/ispezioni, ecc.

(CNCL, circolare 11 novembre 2016, n. 1137)



Obbligatoria
normativa
antiriciclaggio.

Adeguate verifica della clientela

La valutazione del rischio dovrà essere eseguita:

Nei confronti dei clienti nuovi	Nei confronti di clienti già acquisiti
	Al variare del livello di rischio
	Periodicamente per svolgere un controllo costante

Fasi dell'adeguata verifica

1. IDENTIFICAZIONE CLIENTE/ESECUTORE

2. IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

3. ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE INFORMAZIONI SU
SCOPO E NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

4. VERIFICARE IL LIVELLO DI RISCHIO EFFETTIVO PER
STABILIRE LE MISURE DI ADEGUATA VERIFICA
(SEMPLIFICATE, ORDINARIE O RAFFORZATE)

5. CONTROLLO COSTANTE

Prima fase

*Identificazione del cliente e/o dell'esecutore e verifica della sua identità attraverso riscontro e copia (cartacea o informatica) di un **documento d'identità o di altro documento di riconoscimento** equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.*

Non è possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive.

Chi è l'esecutore?

*E' il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o **a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza** che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.*

Identificazione dell'esecutore

Occorre verificare esistenza ed ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente (ad esempio tramite la consultazione visura camerale aggiornata o attraverso gli atti societari).

Adeguata verifica della clientela

Elenco documenti d'identità

La normativa fa rinvio al DPR 28.12.2000 n. 445 e quindi:

- carta di identità
- passaporto
- patente di guida
- patente nautica
- libretto di pensione
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- porto d'armi
- tessere di riconoscimento munite di foto e timbro rilasciate da un'amministrazione statale
- permesso di soggiorno (in via residuale)

Formazione del fascicolo



Attenzione:

Dal 04.07.2017 è diventata **obbligatoria la conservazione nel fascicolo del cliente** in formato cartaceo o digitale del documento di riconoscimento in corso di validità e qualora dovesse scadere deve essere inserita la copia del nuovo documento conservando il/i precedente/i.

Linee guida Cndcec

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta «**contestualmente**» al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.

Con riferimento alle modalità di conservazione, si considera tempestiva l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.

Linee guida Cndcec

L'adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento dell'accettazione dell'incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata al “primo contatto utile” (prima riunione dell'organo) e in ogni caso entro 30 giorni dall'accettazione formale dell'incarico.

Linee guida Cndcec

Quando l'oggetto della prestazione coinvolge più parti, l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale.

Identificazione in assenza del cliente

Possono essere identificati pur non essendo fisicamente presenti i clienti:

- i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici
- in possesso di un'identità digitale
- i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana
- che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente
- i cui dati identificativi siano acquisiti attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore

Riscontro dei dati e delle informazioni

In caso di dubbi o incongruenze sui dati identificativi, il professionista deve riscontrare la veridicità dei dati e delle informazioni attraverso:

- ❑ la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità ex D.lgs. n. 64/2011 (SCIPAFI)

N.B. allo stato attuale il sistema non è consultabile dai professionisti!

- ❑ il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti come:
 - basi di dati riferibili ad una P.A.
 - soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali (art. 64 D.Lgs. n. 82/2005)
 - regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea (art. 9 reg. EU 910/2014)

Riscontro dei dati e delle informazioni

- ❑ la consultazione dal sito del Ministero dell'Interno per la verifica dei documenti rubati o smarriti tramite il seguente link:
<https://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-documenti-rubati-smarriti>

Seconda fase

Identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente.

Chi è il titolare effettivo?

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

ATTENZIONE: I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

Chi è il titolare effettivo?

Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:

- costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione **superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni **superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, posseduto per il tramite di **società controllate, società fiduciarie o per interposta persona**.

Adeguate verifica della clientela

modalità di adempimento

Il titolare effettivo

Esempio di proprietà diretta

Il capitale sociale della società Alfa S.r.l. è stato sottoscritto nel seguente modo:

- Socio Bianchi 25%
- Socio Rossi 35%
- Socio Verdi 40%.

In questo caso i titolari effettivi sono il socio Rossi e il socio Verdi.


Identificazione del “Titolare effettivo”

Il cliente è una persona giuridica ?

Accanto all’obbligo del cliente di dichiarare il titolare effettivo il professionista deve analizzare la **CATENA PARTECIPATIVA** per individuare la persona fisica o le persone fisiche che in ultima analisi controllano o possiedono il cliente.

Identificazione del “Titolare effettivo”

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO



I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Se lo statuto della società dovesse prevedere il voto plurimo o il voto maggiorato da parte dei soci potrebbe capitare che la soglia del 25% possa essere superata anche da un socio che detiene il 20% del diritto di voto della società (ipotizzando che il socio abbia delle azioni con voto plurimo moltiplicando il suo 20% per 3, che rappresenta il limite massimo di voto plurimo, avrebbe voti per il 60% e di conseguenza eserciterebbe un'influenza dominante in assemblea ordinaria).

Patto di sindacato

Ipotizziamo una Srl con 30 soci e che nessuno di essi abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.

Il socio “A” ha il 16% del capitale sociale e le partecipazioni degli altri 29 soci non superano il 4% del capitale sociale. Si ipotizzi ora un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad “A”. In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale. Il socio “A” risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.

Società partecipata attraverso fiduciaria

La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

Le notizie e informazioni ricevute dovranno essere custodite nel fascicolo del cliente con modalità tali da garantire la riservatezza del negozio fiduciario.

Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 o da loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., risulterà titolare effettivo (o risulteranno titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. Nelle società "miste" (Società a partecipazione mista pubblico-privata) possono coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF - Vd. art. 9, co. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico delle società a partecipazione pubblica):

“Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale”.

Società di persone

I titolari effettivi si identificano nei soci che hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto.

Nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%.

Pegno e usufrutto su quote o azioni

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno, in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontare superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

Qualora non sia possibile individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.**

Nel caso in cui il **cliente** sia una **persona giuridica privata**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente **individuati**, come **titolari effettivi**:

- a)** i fondatori, ove in vita;
- b)** i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c)** i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Trust

Nel trust (ci si riferisce ad ogni tipo di trust da quelli con beneficiari, ai trust di scopo, dai trust liberali a quelli commerciali, ecc.), i titolari effettivi si identificano nel fondatore (se ancora in vita), fiduciario o fiduciari (Trustee), nel guardiano (se nominato) ovvero in altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Trust

Riguardo ai beneficiari sono opportune le seguenti precisazioni:

- nei confronti di *fixed trust* in cui il disponente individua i beneficiari con l'atto istitutivo e predetermina la ripartizione tra gli stessi del patrimonio e del reddito del trust, i beneficiari saranno *ab origine* da indicare tra i titolari effettivi;
- nei casi di *discretionary trust* in cui la posizione beneficiaria è subordinata all'esercizio di facoltà attribuite in sede di atto istitutivo ai più diversi soggetti, è evidente che i beneficiari potranno essere individuati quali titolari effettivi al momento della individuazione degli stessi;
- nel caso in cui il diritto del beneficiario sia condizionato all'accadere di eventi in conseguenza dei quali la posizione si estingue (*contingent*), tale diritto non potrà essere considerato direttamente esigibile da parte dello stesso beneficiario; conseguentemente la posizione beneficiaria appare avere scarsa utilità ai fini della qualificazione del titolare effettivo.

Trust nel caso di trustee persona giuridica

Qualora nel trust il fiduciario (trustee) sia una persona giuridica (es. s.r.l.) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica.

Fondazioni, associazioni e comitati

Nelle fondazioni sono titolari effettivi cumulativamente i fondatori, ove in vita, i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili, i direttori e amministratori (si ritiene con poteri di rappresentanza).

Nelle associazioni e comitati saranno individuati quali titolari effettivi gli amministratori (dotati di rappresentanza) e i direttori.

Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere la “parrocchia”, il cui titolare effettivo è di norma il parroco nella stessa nominato, dalla diocesi, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

Gestioni condominiali

Nell’ambito delle consulenze a condomini il titolare effettivo è individuabile nell’amministratore condominiale.

Interposizioni fittizie

Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di una interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), si astiene e valuta l'opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Le persone esposte politicamente

I soggetti obbligati, attraverso la dichiarazione del cliente, vengono a conoscenza dello status di **persona politicamente esposta (PEP) del cliente e/o del titolare effettivo**.

Sono **persone politicamente esposte** le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

Le persone esposte politicamente

Sono familiari di persone politicamente esposte:

- i genitori;
- il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta;
- i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Le persone esposte politicamente

Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

- le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
- le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Identificazione negli studi associati e nelle società tra professionisti



- ✓ Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche ai dipendenti e ai collaboratori dello studio associato/società tra professionisti.
- ✓ Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, **l'adeguata verifica può essere assolta anche in assenza del cliente** purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

Adeguate verifica della clientela

Gli obblighi del cliente

L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante.

Terza fase

Acquisizione e la **valutazione** di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale

SCOPO

È il fine ultimo perseguito dal cliente attraverso la prestazione professionale (ad es. tenuta delle scritture contabili, redazione del bilancio, assistenza fiscale, ecc.)

NATURA

Ai fini della determinazione della natura della prestazione professionale varrà distinguere se quest'ultima è ordinaria/straordinaria e, inoltre, se l'incarico conferito ha carattere occasionale ovvero ricorrente.

Formazione del fascicolo

Dichiarazione del cliente per:

- l'identificazione del titolare effettivo;
- la natura e scopo della prestazione richiesta;
- l'individuazione delle P.E.P.



La dichiarazione del cliente

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Ciò consente di acquisire i dati relativi al titolare effettivo o ai titolari effettivi, alla natura a scopo della prestazione richiesta e ad eventuali persone esposte politicamente.

[AV.4 simulazione.pdf](#)

**ADEGUATA VERIFICA
DA PARTE DI TERZI**

Adeguate verifica della clientela

Esecuzione da parte di terzi

Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti antiriciclaggio, è consentito ai medesimi di **ricorrere a terzi** per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica.

Si considerano “**terzi**” i professionisti nei confronti di altri professionisti.

E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Adeguate verifica della clientela

Esecuzione da parte di terzi

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano assolti, previo rilascio di idonea attestazione sottoscritta da parte del terzo che abbia già provveduto direttamente, nell'ambito di un rapporto continuativo o dell'esecuzione di una prestazione professionale ovvero in occasione del compimento di un'operazione occasionale.

Adeguate verifica della clientela

Esecuzione da parte di terzi

L'attestazione deve essere univocamente riconducibile al terzo e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato che se ne avvale, anche a mezzo pec.

Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

Adeguate verifica della clientela

Esecuzione da parte di terzi

I terzi mettono a disposizione dei soggetti obbligati le informazioni richieste in occasione dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Le copie dei documenti acquisiti dai terzi in sede di adeguata verifica del cliente sono trasmesse, senza ritardo, dai terzi medesimi ai soggetti obbligati che ne facciano richiesta.

Adeguate verifica della clientela

Esecuzione da parte di terzi

I soggetti obbligati, responsabili dell'adeguata verifica della clientela, valutano se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa e verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti. In caso di dubbi sull'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, i soggetti obbligati provvedono, in proprio a compierne l'identificazione e ad adempiere, in via diretta, agli obblighi di adeguata verifica.

Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 D.lgs. 231/2007

[AV.5_simuazione.pdf](#)

Quarta fase

Verificare il livello di rischio effettivo per stabilire le misure di adeguata verifica (semplificate, ordinarie o rafforzate) da adottare.

Mediante la:

- valutazione del rischio inerente;
- valutazione del rischio specifico;
- valutazione del rischio effettivo.

La valutazione del rischio inerente

Il CNDCEC con la Regola tecnica n. 2 ha predisposto:

- una tabella all'interno della quale sono elencate le prestazioni a **rischio inerente non significativo** (per le quali non vi è l'obbligo di adeguata verifica della clientela);
- una tabella all'interno della quale sono elencate le prestazioni a **rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.**

Per “**rischio inerente**” si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti.

Tabella 1: prestazioni a rischio “non significativo”

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
1	Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
<p>4 Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.</p>	<p>Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente</p>
<p>5 Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore in procedure concorsuali (art. 182 lf) Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.) Amministratore giudiziario ex art. 2 DLgs. 14/2010 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie Ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)</p>	<p>Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria</p>

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
<p>Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80</p> <p>5 Custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.) Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.) Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012</p>	<p>Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria</p>
<p>Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza</p> <p>6 Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
<p>6</p> <p>Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web</p> <p>Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati</p> <p>Direzione e/o coordinamento di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati</p> <p>Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc.</p> <p>Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale</p>
<p>7</p> <p>Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001</p>	<p>Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente</p>

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
<p>8 Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le “comunicazioni uniche d’impresa” e gli invii assimilati)</p>	<p>Nessun adempimento (vige l’esonero ex art. 17 co. 7)</p>
<p>9 Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)</p>	<p>Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente</p>

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco, abbastanza e molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Abbastanza significativo
Consulenza aziendale	Abbastanza significativo
Consulenza contrattuale	Poco significativo
Consulenza economico-finanziaria	Abbastanza significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Custodia e conservazione di beni e aziende	Poco significativo
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Molto significativo
Tenuta della contabilità	Abbastanza significativo
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Abbastanza significativo
Revisione legale dei conti	Abbastanza significativo
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	Poco significativo

La valutazione del rischio specifico

Ogni professionista si dovrà preoccupare di valutare il **rischio specifico** di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo con riferimento al cliente e alla prestazione professionale, utilizzando la stessa metodologia di approccio basato sul rischio che veniva già utilizzata in precedenza ma con un valore di rischio specifico compreso tra 1 e 4 (e non più tra 1 e 5) dove:

1 = rischio specifico non significativo

2 = rischio specifico poco significativo

3 = rischio specifico abbastanza significativo

4 = rischio specifico molto significativo

Dovranno essere utilizzate le seguenti due tabelle

Tabella A

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza del cliente	

Attribuendo ad ogni singolo aspetto un punteggio da 1 a 4 si otterrà il rischio specifico del cliente.

Tabella B

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Anche nella tabella B bisognerà attribuire ad ogni indicatore un punteggio ricompreso tra 1 e 4 per ottenere il rischio specifico della prestazione.

La valutazione del rischio specifico

Viene confermato che le prestazioni professionali relative alla tenuta delle scritture contabili e alla revisione legale dei conti non prevedono la compilazione della Tabella B.

Per **calcolare il rischio specifico complessivo** bisognerà sommare i punteggi dei singoli indicatori delle tabelle (A+B) e dividere il risultato per dieci.

Se la tipologia di prestazione professionale non prevede la compilazione della Tabella B (aspetti connessi alla prestazione professionale) per calcolare il rischio specifico complessivo bisognerà sommare solo i valori della Tabella A (aspetti connessi al cliente) e dividere per quattro il risultato ottenuto.

L'**attribuzione del rischio specifico** avviene mediante la seguente **tabella C**:

Valori ponderati	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Successivamente bisognerà **determinare il rischio effettivo** mediante una interrelazione tra il livello di rischio inerente, di cui alle Tabelle 1 e 2, e il livello di rischio specifico, di cui alla Tabelle A e B, utilizzando la seguente matrice:

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativ o	3 abbastanz a significativ o	4 molto significativ o
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Per stabilire le misure di adeguata verifica che il professionista dovrà adottare bisognerà verificare il livello di rischio effettivo secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
non significativo	regole di condotta della tabella 1
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Valutazione del rischio effettivo

Esempio

Stabilire le misure di adeguata verifica per un professionista che deve effettuare una consulenza continuativa per la redazione del bilancio.

La prestazione ha un rischio inerente, come da Tabella 2, **abbastanza significativo**.


Il livello di rischio specifico viene valutato dal professionista nel seguente modo:

[AV.1 simulazione.pdf](#)

Quinta fase

Controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la durata dell'incarico, attraverso l'esame della **sua complessiva operatività**.

In cosa consiste?



Periodicità del controllo costante in base alle linee guida del CNDCEC

La periodicità del controllo costante dipende dagli esiti della valutazione del rischio. In sede di controllo costante, una variazione del livello di rischio potrà determinare un ampliamento o una riduzione dell'intervallo di tempo inizialmente determinato, ma anche della tipologia di adeguata verifica (ordinaria/semplificata/rafforzata).

RISCHIO	FREQUENZA CONTROLLO
Non significativo	36 MESI
Poco significativo	36 MESI
Abbastanza significativo	24 MESI
Molto significativo	12/6 MESI

Professionisti e CED

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B (ovvero CED) in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B dovrà considerare, ai fini dell'espletamento degli obblighi antiriciclaggio, quale cliente sia il professionista A sia il cliente di A.

Collaborazioni tra professionisti

Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzia unicamente in una collaborazione puramente intellettuale senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente di A, il professionista B sarà tenuto unicamente agli obblighi antiriciclaggio nei confronti del professionista A.

Centro elaborazioni dati a servizio di più professionisti

Ad un centro elaborazione (sotto forma di srl con soci professionisti) è conferito l'incarico di gestire la contabilità di diversi clienti.

I **singoli professionisti**, singolarmente e con propria partita Iva, emettono mensilmente parcella al CED per la consulenza prestata in materia fiscale e contrattuale ai clienti gestiti dal centro, senza peraltro indicare i nominativi dei clienti che sono stati indirizzati dal centro al professionista.

In questo caso

- il CED dovrà adempiere agli obblighi antiriciclaggio;
- nel caso in cui il professionista eserciti l'attività professionale in via autonoma, dovrà considerare come cliente sia il CED sia i singoli clienti che il CED gli ha indirizzato;
- qualora la parcella fosse indirizzata dal professionista ai singoli clienti piuttosto che al CED, il sopra delineato schema di registrazioni non muterebbe.

**REGOLA TECNICA N. 3:
LA CONSERVAZIONE DEI DATI,
DEI DOCUMENTI E
DELLE INFORMAZIONI**

La **conservazione ha come obiettivo** quello di impedire la perdita o la distruzione dei documenti e di mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy; inoltre, bisognerà individuare uno o più responsabili della conservazione e dovrà essere garantito l'accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati cartacei o informatici per il periodo prescritto dalla norma.

I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra Autorità competente.

La documentazione conservata deve consentire,
quanto meno, di ricostruire univocamente:

- la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'operatività o attività del cliente nonché l'indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e accedere ai dati e alle informazioni ivi conservati.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

La conservazione del fascicolo antiriciclaggio, con i documenti che lo compongono, e di tutti i dati e le informazioni utili ai fini antiriciclaggio, compresi il registro cartaceo antiriciclaggio e l'archivio unico informatico, può essere cartacea, informatica e mista (in parte cartacea e in parte in cartelle informatiche intestate al cliente).

In caso di conservazione cartacea dei documenti bisogna garantire il requisito della storicità (inserimento cronologico dei documenti nel fascicolo antiriciclaggio); a tal fine le Regole tecniche precisano che tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal professionista o da un suo delegato.

Nel caso di conservazione cartacea è consentita la conservazione di alcuni documenti in formato elettronico, che non possono essere modificati dal professionista (ad es. visure storiche del Registro delle Imprese), senza necessità di stamparli.

Se lo studio professionale dovesse optare per la conservazione informatica può avvalersi:

- di un modello *interno* per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno dello studio professionale;
- di un modello *esterno* per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.

I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente.

Negli studi associati e nelle società tra **professionisti**, per la conservazione dei documenti, ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, dovrà essere prevista una **funzione generale e accentrata di conservazione**, per tutti i professionisti associati, sia per i dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia per tutte le altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

REGOLA TECNICA N. 1: AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

Obblighi di autovalutazione del rischio

I Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili devono effettuare personalmente e con cadenza triennale la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale (probabilità che l'evento possa verificarsi e alle conseguenze che potrebbero derivare) e devono adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

Obblighi di valutazione del rischio

L'autovalutazione del rischio si compone di tre fasi:

- valutazione del rischio inerente;
- valutazione della vulnerabilità;
- valutazione del rischio residuo.

Obblighi di valutazione del rischio

1° step

Per la valutazione del rischio inerente il CNDCEC, nelle Regole tecniche, mette a disposizione dei professionisti la seguente scala graduata:

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Obblighi di valutazione del rischio

Ad ogni singolo fattore di rischio bisognerà attribuire una rilevanza, con il relativo indicatore d'intensità da 1 a 4, e successivamente bisognerà effettuare la media aritmetica dei punteggi per determinare il valore del rischio inerente.

Obblighi di valutazione del rischio

Valutazione del rischio inerente

I fattori di rischio sono:

- tipologia di clientela;
- area geografica di operatività;
- canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.);
- servizi offerti.

Le Linee Guida del CNDCEC propongono una possibile classificazione del livello del rischio inerente alla luce delle risultanze del livello di rischio effettivo complessivamente individuato dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica dei clienti:

Livello complessivo di rischio effettivo rilevato in sede di adeguata verifica dei clienti	Livello di rischio inerente
Un numero molto esiguo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%)	1 - Non significativo
Un numero molto limitato di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 10 e il 25%)	2 - Poco significativo
Un numero significativo di clienti individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio (tra il 25% e il 40%)	3 - Abbastanza significativo
Percentuale superiore al 40% di clienti ritenuti ad alto rischio ovvero operanti in aree geografiche ad alto rischio	4 - Molto significativo

L'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
<p>Tipologia clientela</p>	<p>La valutazione va effettuata tenendo conto del numero dei clienti (in valore assoluto) e delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio in capo allo stesso cliente del professionista.</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Area geografica di operatività	<p>L'area geografica di operatività è da riferirsi tanto alla sede (o sedi diverse) dello studio professionale, quanto al territorio in cui si esplica la prestazione professionale a favore del cliente (che può coincidere o meno con la sede di quest'ultimo) .</p> <p>Occorre tenere conto delle relazioni con cui le Autorità aggiornano periodicamente la mappa delle zone maggiormente a rischio sia a livello nazionale , sia a livello internazionale (Stati non dotati di adeguati presidi antiriciclaggio o di una normativa antiriciclaggio equivalente a quella italiana).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un numero molto esiguo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 10 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio (tra il 25% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale molto significativa (superiore al 40%) di clienti operanti in aree geografiche ritenute ad alto rischio, , possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	

Fattori di rischio	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Canali distributivi	<p>Qualora i servizi professionali avvengano tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, occorre tener conto dei relativi rischi, specie se le prestazioni si sviluppano in aree potenzialmente pericolose o distanti rispetto alla sede del professionista.</p> <p>La valutazione deve quindi riguardare il grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali.</p>	
Servizi profess. offerti	<p>La valutazione deve tener conto dei diversi ambiti di attività professionale, con particolare riguardo alle prestazioni maggiormente esposte a tentativi di riciclaggio/FDT. A tal proposito sono individuati i diversi livelli di rischio nella Regola Tecnica n. 2, rispettivamente nella Tabella 1 (prestazioni a rischio inerente non significativo) e nella Tabella 2 (prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo).</p> <p>Si reputa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore all'80% possa determinare un indice di rischio pari a 1; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo superiore al 60% possa determinare un indice di rischio pari a 2; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo compresa tra il 45% e il 60% possa determinare un indice di rischio pari a 3; - una percentuale delle prestazioni a rischio inerente non significativo o poco significativo inferiore al 45%, possa determinare un indice di rischio pari a 4. 	

Obblighi di valutazione del rischio

2° step

Valutazione della vulnerabilità dello studio professionale

Il grado di vulnerabilità dipende dai seguenti elementi:

- formazione;
- organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
- organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;
- organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Obblighi di valutazione del rischio

2° Step

Valutazione della vulnerabilità dello studio professionale

Ad ogni elemento viene attribuita una rilevanza, alla quale è collegato un valore numerico, secondo la seguente tabella presente nelle Regole tecniche.

Per calcolare la vulnerabilità dello studio professionale bisogna effettuare la media aritmetica dei valori attribuiti ad ogni fattore sopra indicato.

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

L'autovalutazione del rischio negli studi professionali

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Formazione	<p>Oggetto di valutazione è il livello di aggiornamento della conoscenza della normativa antiriciclaggio in capo a tutti i componenti dello studio (titolare/i, dipendenti, collaboratori, tirocinanti).</p> <p>La formazione va valutata altresì per quanto concerne il grado di individuazione tempestiva delle tecniche illegali, facendo riferimento anche agli indicatori di anomalia, schemi di comportamento anomalo e altri indicatori messi a disposizione delle Autorità attraverso relazioni ufficiali.</p> <p>Altro elemento da tenere in considerazione è la frequenza della attività di formazione e il suo effettivo svolgimento.</p>	
Org. ademp. AV	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di adeguata verifica e dalle regole tecniche (ad es. esistenza e documentazione, attraverso l'utilizzo di apposita modulistica, di procedure per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del TE).</p>	
Org. ademp. Conservaz.	<p>Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione (cartacea o informatica) e dalle regole tecniche (ad es. istituzione e aggiornamento di un sistema organico di conservazione dei fascicoli della clientela; individuazione dei soggetti legittimati ad alimentare e ad accedere al sistema).</p>	

Fattori di vulnerabilità	Criteri di valutazione (Linee Guida CNDCEC)	Indici di rischio (da 1 a 4)
Organizz. SOS e comunicazioni contante	Idoneità delle misure adottate per adempiere agli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di SOS e di comunicazione dell'uso illegittimo del contante (ad es. esistenza di una procedura interna per la rilevazione di anomalie riconducibili ad eventuali operazioni sospette di riciclaggio/FDT; diffusione interna degli indici di anomalia nonché delle casistiche di riciclaggio/FDT elaborate da UIF).	
	Media aritmetica dei valori ottenuti	
	B - Livello di vulnerabilità	

Obblighi di valutazione del rischio

3° step

Valutazione del rischio residuo

Le Regole tecniche mettono a disposizione una matrice, che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli della vulnerabilità, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità).

Obblighi di valutazione del rischio

3° Step

La matrice, per la determinazione del livello di rischio residuo, attribuisce una rilevanza maggiore alla componente vulnerabilità.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 40%)	molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	molto significativa
		VULNERABILITA' (coefficiente di ponderazione = 60%)			

Obblighi di valutazione del rischio

Valutazione del rischio residuo

In base all'incrocio fra le due caselle (rischio inerente e vulnerabilità) si determina il valore del livello di rischio residuo, che viene poi individuato tenendo presente la seguente scala graduata:

valori ponderati	livello di rischio residuo
1 – 1,5	NON SIGNIFICATIVO
1,6 – 2,5	POCO SIGNIFICATIVO
2,6 – 3,5	ABBASTANZA SIGNIFICATIVO
3,6 – 4	MOLTO SIGNIFICATIVO

Obblighi di valutazione del rischio

Valutazione del rischio residuo

Una volta determinato il livello di rischio residuo, il professionista deve attivare le eventuali azioni necessarie per la gestione/mitigazione dello stesso.

Tra le azioni necessarie assume importanza fondamentale la programmazione e la continuità della formazione del personale, ove presente.

Obblighi di valutazione del rischio

Valutazione del rischio residuo

Per poter gestire o mitigare il rischio residuo bisogna tenere in debita considerazione:

- le dimensioni della struttura (studio professionale mono professionista, studio associato o società tra professionisti);
- il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti);
- il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività.

Presidi di mitigazione del rischio: L'organizzazione

Parametri dimensionali	Livello di organizzazione
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più)	Funzione antiriciclaggio
	Nomina del responsabile antiriciclaggio
	Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)

*Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Attenzione: le Regole tecniche precisano che: *“per professionisti si intendono gli iscritti all’albo (individuali, associazioni, STP) con partita iva/codice fiscale autonomi; tra i collaboratori rientrano i tirocinanti e i titolari di contratti a progetto”.*

La funzione antiriciclaggio (linee guida Cndcec)

La funzione antiriciclaggio provvede a:

- a) identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sulle procedure interne;
- b) verificare l'adeguatezza delle procedure interne in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio/FDT, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- c) curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi di riciclaggio/FDT;

La funzione antiriciclaggio (linee guida Cndcec)

- d) collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- e) gestire la formazione, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- f) predisporre flussi informativi diretti al soggetto obbligato.

Il responsabile antiriciclaggio (Linee guida Cndcec)

Il responsabile della funzione antiriciclaggio:

- a) ha compiti di **supervisione** e **coordinamento** delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT;
- b) **assiste** il soggetto obbligato anche al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Il responsabile antiriciclaggio (Linee guida Cndcec)

- La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza del soggetto obbligato.
- La responsabilità della funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche al soggetto obbligato.
- Il personale riferisce direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti alle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio/FDT.
- Eventuali anomalie sul cliente o sulla prestazione devono invece essere, in ogni caso, comunicate dal dipendente/collaboratore al soggetto obbligato.

La funzione di revisione indipendente

(Linee guida Cndcec)

La funzione, laddove istituita, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità dei presidi antiriciclaggio istituiti.

La funzione di revisione indipendente riferisce unicamente al soggetto obbligato e può avere accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività.

Tale funzione può essere anche interna, purché se ne garantisca l'indipendenza.

FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

I professionisti devono adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori dello studio al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.

La formazione deve essere svolta almeno una volta all'anno, per almeno tre ore, e deve risultare da apposito verbale, o da un registro per la formazione, controfirmato dai partecipanti e deve essere conservato agli atti dello studio.

Esempio valutazione del rischio

[AV.0 simulazione.pdf](#)

COME RISPETTARE IL GDPR NELLO STUDIO PROFESSIONALE

Figure della privacy nello studio professionale

- **Interessato** (Cliente dello studio)
- **Titolare del trattamento dei dati** (Professionista)
- **Contitolare del trattamento dei dati** (Altro professionista che opera congiuntamente con il titolare del trattamento)
- **Responsabile del trattamento dei dati** (Soggetto che tratta i dati per conto del titolare del trattamento)
- **Responsabile della protezione dei dati** (DPO – Soggetto incaricato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del GDPR)
- **Autorizzati al trattamento dei dati** (Dipendenti e collaboratori dello studio)

Il titolare del trattamento

È il **vertice dell'organizzazione aziendale** che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Mette in atto **misure tecniche e organizzative** per garantire che il trattamento sia conforme al Regolamento.

Tiene conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Aggiorna e riesamina le misure ed è in grado di **dimostrare la conformità al Regolamento**.


Il titolare del trattamento

Attenzione

Nel caso di uno studio associato o società tra professionisti, il titolare del trattamento è la persona giuridica.

Il titolare del trattamento sarà lo studio o la società, ossia il soggetto al quale competono le scelte sul trattamento dati. Non devono, quindi, essere considerate come “titolari” le singole persone fisiche che prestano la consulenza.

Il contitolare del trattamento dei dati



È una figura della privacy prevista dall'art. 26 del GDPR ed è presente nel momento in cui due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento.

The diagram features a large, light gray arrow pointing to the right. Inside the arrow, there are two rounded rectangular boxes. The left box is dark green with white text, and the right box is blue with white text. The background is white.

È necessario definire il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti, con riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, in quanto questi ultimi hanno la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente.

Il responsabile del trattamento



Il responsabile della protezione dei dati (Dpo)

È un soggetto, designato dal titolare o dal responsabile del trattamento, per assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

L'incarico di DPO può essere ricoperto sia da un dipendente/collaboratore del titolare o del responsabile, a patto che conosca la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti, oppure può essere nominato un soggetto esterno, a condizione che garantisca l'effettivo assolvimento dei compiti che il GDPR assegna a tale figura.

L'autorizzato al trattamento

In Italia è presente la figura dell'autorizzato, ossia la persona fisica **autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile**, che opera sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite.

L'autorizzato al trattamento

In alcuni casi, il commercialista deve essere considerato come soggetto autorizzato o designato, si pensi a quando ad esempio ricopra un incarico come membro dell'Organismo di Vigilanza ("OdV"), istituito ai sensi del D.lgs 231/2001.

La corretta individuazione dei ruoli



definiscono ruoli e individuano numerose fattispecie

* *European Data Protection Board*

La corretta individuazione dei ruoli



Esempio: Attività di consulenza contabile

Se la società di consulenza contabile tratta i dati relativi alle operazioni finanziarie (compresi i dati personali) senza istruzioni dettagliate da parte dell'azienda, e quindi opera con un elevato grado di autonomia definendo mezzi e finalità del trattamento, allora deve essere considerata come un **titolare autonomo**.

* * *

Nel caso in cui la società di consulenza svolge un'attività sulla scorta di istruzioni molto dettagliate per conto del cliente (titolare del trattamento) e non abbia alcuna autonomia decisionale sulle informazioni da trattare, lo stesso deve essere nominato **responsabile** ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

La corretta individuazione dei ruoli



Esempio: Attività di cedolini paga

I consulenti del lavoro che trattano i dati dei dipendenti dei propri clienti devono essere identificati quali **responsabili del trattamento** ex art. 28 GDPR, in quanto il titolare, per lo svolgimento di determinate attività, “può individuare un soggetto particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse (in termini di conoscenze specialistiche, di affidabilità, di struttura posta a disposizione), delimitando l’ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare”.

La corretta individuazione dei ruoli

Tipologia di trattamento	Ruolo del commercialista
Contabilità dello studio	Titolare del trattamento
Contabilità Clienti e Fornitori	
Selezione del personale	
Gestione dei dipendenti/collaboratori dello Studio	
Gestione adempimenti sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria	
Formazione del personale	
Dichiarazione dei redditi persone fisiche	
Consulenza finanziaria società di persone e ditte individuali e professionisti	
Attività di Sindaco/Revisione	
Obblighi di adeguata verifica della clientela	
Consulenza in materia tributaria	
Invio newsletter	
Gestione IT studio	
Sito internet studio	
Invii telematici delle dichiarazioni fiscali	
Elaborazione dati contabili per conto dei clienti	Responsabile del trattamento
Elaborazioni paghe per conto clienti	
Trattamento dati quale membro di un ODV	Autorizzato al trattamento

L'informativa e il consenso

Deve essere concisa, trasparente, intelligibile per l'interessato; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice.

L'informativa è data per iscritto e preferibilmente in formato elettronico. Il regolamento ammette l'utilizzo di icone per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con l'informativa estesa.

Deve essere fornita all'interessato prima di effettuare la raccolta dei dati.

Il titolare deve specificare:

- la propria identità e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano;
- le finalità del trattamento;
- i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati);
- se esiste un Responsabile del trattamento e la sua identità;
- se il trattamento si basa sull'art. 6, par. 1, lett. f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- i destinatari o le categorie di destinatari dei dati personali;
- l'eventuale trasferimento internazionale dei dati personali e le garanzie di ottenimento, copia di tali dati e luogo dove sono stati resi disponibili.

Una volta ottenuti i dati, il titolare rilascia le seguenti informazioni:

- periodo di conservazione o criteri di determinazione di tale periodo;
- esistenza del diritto di accesso ai dati personali e loro rettifica o cancellazione;
- eventuali limitazioni d'uso dei dati, opposizione al loro trattamento e portabilità;
- esistenza del diritto di revoca del consenso al trattamento;
- diritto di proposizione del reclamo presso l'autorità competente;
- possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati se questi derivano da obblighi legali/contrattuali;
- esistenza di un processo automatizzato, compresa la profilazione.

Attenzione

Ogni volta che le finalità cambiano, il regolamento impone di informarne l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.

Attenzione

Nel caso di uno **studio associato** o **società tra professionisti**, l'informativa dovrà essere resa dal sodalizio ai clienti.

L'informativa: esclusioni

Sono esclusi dall'applicazione di tali obblighi informativi i trattamenti per i quali:

- l'interessato disponga già delle informazioni;
- la loro comunicazione risulti impossibile;
- i dati personali debbano rimanere riservati.

Il consenso

Deve essere
sempre espresso e
non tacito

Può essere
acquisito
mediante qualsiasi
azione positiva da
parte
dell'interessato

Il titolare del
trattamento deve
poter dimostrare
che l'interessato
ha prestato il
consenso ad uno
specifico
trattamento

Il consenso dei
minori in Italia è
valido a partire dai
14 anni

Diritti degli interessati – art. 15

Diritto di accesso

Assicura trasparenza e imparzialità.

Il soggetto interessato può consultare (anche in remoto) o ottenere gratuitamente una copia dell'informativa sul trattamento di dati personali che viene effettuato*.

** indicare il periodo di conservazione previsto e le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi*

Diritto di rettifica


L'interessato può ottenere la rettifica dei suoi dati personali inesatti.

Diritto all'oblio

Cancellazione celere dei dati personali dell'interessato se:

- a) i dati personali non sono più necessari;
- b) l'interessato revoca il consenso;
- c) l'interessato si oppone al trattamento;
- d) i dati sono stati trattati illecitamente;
- e) sorge un obbligo legale.

Cancellazione rafforzata



Se il titolare ha “reso pubblici” i dati personali dell’interessato, deve informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compreso “qualsiasi link, copia o riproduzione”

Diritto di limitazione di trattamento

Quando:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali;
- b) il trattamento è illecito;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento.

Attenzione

Il dato personale viene “contrassegnato” in attesa di determinazioni ulteriori.

Diritto alla portabilità dei dati

Trasferire senza impedimenti i dati personali da un titolare ad un altro se:

- a) il trattamento si basa sul consenso;
- b) il trattamento è automatizzato.

Non si applica ai trattamenti non automatizzati (archivi o registri cartacei).

Diritto all'opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Misure di accountability

Adozione di criteri e comportamenti tali da **dimostrare la corretta adozione di misure** finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.

Il titolare effettua un processo di **valutazione delle misure tecnico organizzative** che deve adottare per mitigare i rischi connessi al trattamento dei dati personali.

Il titolare decide autonomamente le **modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali** nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di **criteri** contenuti nel regolamento.

I criteri riguardano:

- la necessità di configurare il trattamento stabilendo, prima ancora che questo abbia inizio, le garanzie indispensabili ai sensi del Regolamento (privacy by design e privacy by default);
- il saper quando e come valutare gli impatti negativi sulle libertà e sui diritti degli interessati (**approccio basato sul rischio**);
- **la responsabilità di** effettuare l'eventuale notifica delle violazioni di dati personali all'autorità di controllo.

Privacy by design e by default

Il titolare del trattamento dei dati deve adottare modalità di protezione e misure organizzative che limitino i rischi di violazione dei diritti e delle libertà delle persone.

Il Regolamento ha introdotto, a tal fine, due criteri ai quali i titolari del trattamento dovranno sempre attenersi nell'applicazione della disciplina che sono rispettivamente la privacy by design e la privacy by default.

**Il primo criterio
(privacy by
design)**

stabilisce che la protezione dei dati personali deve essere garantita sin dalla fase della progettazione e tale garanzia deve essere prestata soprattutto dalle case produttrici dei software che vengono utilizzati per trattare i dati.


**Il secondo
criterio (privacy
by default)**

prevede la necessità della tutela della vita privata dei cittadini e che la protezione dei dati personali sia garantita per impostazione predefinita; il titolare del trattamento deve tutelare la diffusione di tutti i dati personali trattati.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (dpia)

È una procedura prevista dall'**articolo 35 del Regolamento** che mira a descrivere un trattamento di dati per **valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi**, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli.

La valutazione di impatto costituisce una buona prassi al di là dei requisiti di legge, poiché attraverso di essa il titolare può ricavare indicazioni importanti e utili a prevenire incidenti futuri.



Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

I registri dell'accountability



Registro dei trattamenti

Ha lo scopo di disporre un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico ed è **indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.**

Deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti, devono tenere un registro delle operazioni di trattamento.

ATTENZIONE

La tenuta del registro è obbligatoria, a prescindere dal numero dei dipendenti, se:

- il trattamento presenti un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato;
- il trattamento non sia occasionale;
- si trattano dati ai sensi degli artt. 9 e 10, del GDPR.

*“IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI NON
COSTITUISCE UN ADEMPIMENTO
FORMALE BENSÌ PARTE INTEGRANTE DI
UN SISTEMA DI CORRETTA GESTIONE DEI
DATI PERSONALI”*

Il registro dei trattamenti contiene:

- a) i dati e il contatto del titolare del trattamento, del contitolare, del rappresentante e del responsabile della protezione dei dati;
- b) la data della sua prima istituzione e degli aggiornamenti successivi;
- c) le finalità del trattamento;
- d) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
- e) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
- f) eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale;
- g) eventuali termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
- h) la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.

Il Registro deve recare, in maniera verificabile, la data della sua prima istituzione (o la data della prima creazione di ogni singola scheda per tipologia di trattamento) unitamente a quella dell'ultimo aggiornamento. In quest'ultimo caso il Registro dovrà recare una annotazione del tipo:

“scheda creata in data: **XX/XX/XXXX**”

“ultimo aggiornamento avvenuto in data: **XX/XX/XXXX**”

Registro delle violazioni

Nel caso di violazioni dei dati personali il titolare del trattamento, possibilmente entro 72 ore dalla scoperta, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali. Nel caso la violazione comporti un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei e prendere misure tali da ridurre l'impatto.

In ogni caso il titolare del trattamento deve documentare tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all'Autorità di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

Registro dell'esercizio dei diritti degli interessati

Registro delle istanze degli interessati,
serve a facilitare ed uniformare l'esercizio
dei diritti dell'interessato.

ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Principali adempimenti studio del professionista

- Il titolare dello studio è anche **responsabile per la sicurezza dei dati e può essere custode delle credenziali**;
- **predisporre lettera incarico e istruzioni** per il responsabile cartaceo dei dati dei dipendenti (ove nominato);
- **predisporre le informative e acquisizione consenso scritto** dei dipendenti per obblighi da rispettare;
- lettera incarico e istruzioni per il **responsabile delle copie di back-up** (ove nominato) e per il suo sostituto;
- **nomina degli addetti al trattamento**, con indicazione dei dati a cui hanno accesso;

- **Predisporre e consegnare** agli addetti del trattamento **istruzioni scritte sulle modalità di trattamento dei dati** ;
- **acquisizione documentazione sulla realizzazione e funzionamento** delle misure di sicurezza previste e su quelle adottate rilasciata da ditta che si occupa della manutenzione hardware e software;
- nomina di studio esterno che si occupa dell'elaborazione buste paga dei dipendenti quale **responsabile esterno nel trattamento dati** e rilascio dichiarazione di rispetto delle norme in vigore, con adozione di misure di sicurezza;

- **sottoscrizione consenso dei dipendenti e/o collaboratori** per eventuale pubblicazione dati e foto su sito internet dello studio;
- assolvimento **obblighi in materia di videosorveglianza** con allegazione copia della documentazione inoltrata e rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro;
- **conservazione sul server di cartella consultabile** contenente normativa e documentazione sul trattamento dei dati;
- **formazione del personale dipendente.**

La conservazione dei dati presso terzi

Nel caso in cui presso lo studio vengano elaborati i dati e questi vengano trasmessi e conservati presso terzi (ad es. elaborazione della dichiarazione dei redditi e memorizzazione e conservazione della stessa su server esterno alla struttura dello studio, di solito su server di proprietà del fornitore del software) **dovranno essere indicate le misure adottate circa la sicurezza nella trasmissione dei dati, oltre ad acquisire dalla ditta esterna apposita dichiarazione circa l'adozione di misure di sicurezza ritenute idonee a garantire l'integrità dei dati, il loro corretto trattamento e la loro corretta conservazione;** nell'informativa e richiesta di consenso all'interessato **dovrà essere precisato che la conservazione avviene presso un responsabile esterno:** si tratta di quella che alcuni definiscono "tracciabilità" dei dati, nel senso che l'interessato viene informato su dove e presso chi sono conservati i propri dati.

Misure di sicurezza consigliate



**PER GLI
ARCHIVI
CARTACEI**

**Accesso
sicuro in
appositi
locali chiusi**

**Cartello
riportante
l'avviso di
accesso
consentito
solo al
personale
autorizzato**

**No
cartelline a
vista**

**Dotarsi di
distruggi-
documenti**

**I mobili nei
quali sono
contenuti
archivi, con
dati
personali o
sensibili,
devono
essere
dotati di
serratura**

**Non si può
utilizzare
carta già
stampata
su un lato**

PER GLI UFFICI A CUI HANNO ACCESSO I CLIENTI

La copertina delle cartelline "visibili" deve riportare solo il nominativo del cliente; no dati personali, che vanno indicati all'interno.

PER LA DISTRUZIONE DOCUMENTALE

Distruzione dei documenti, mediante apposito strumento, prima di inserirli nel contenitore della raccolta differenziata

**PER
COLLOCAZIONE
E ACCESSO
STRUMENTI
INFORMATICI**

PC e altri strumenti rialzati da terra, con fili in apposite canaline e i monitor non devono orientarsi verso utenti esterni all'ufficio

Il Server deve essere posto in locale non accessibile ad utenti esterni, possibilmente collocato in apposito armadio rack, e deve essere collegato ad un gruppo di continuità

Username e password (almeno 8 caratteri alfanumerici) da variare ogni 3 mesi nel caso di trattamento di dati sensibili e ogni 6 mesi negli altri casi

I software installati devono essere tutti muniti di licenza d'uso

**PER LA
MEMORIZZAZIONE
DATI**

Esclusivamente sul server configurato in maniera tale che effettui costantemente un backup

PER LA PROTEZIONE DATI

Aggiornamento automatico sia dei programmi che dell'antivirus

installare meccanismi antielusione come i firewall

Salvataggio su supporti sicuri, sconsigliate USB

misure della pseudonimizzazione e della cifratura dei dati personali

Aggiornamento periodico delle password

redigere un vademecum da divulgare all'interno dello studio professionale su come le password debbano essere custodite ed amministrate

PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI

Se un dipendente si occupa della pulizia dei locali, viene redatta apposita comunicazione con le modalità di svolgimento dei compiti

Se il servizio di pulizia è affidato a terzi, si redige comunicazione circa il divieto di consultazione di dati da parte dei dipendenti dell'impresa esterna e deve essere fatto firmare un accordo di riservatezza.

**I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE
SUGLI INTERMEDIARI ENTRATEL**

I controlli **sono finalizzati** ad appurare che gli intermediari abbiano messo in atto tutte le misure di sicurezza per la protezione dei dati personali con i quali sono venuti a contatto durante lo svolgimento delle attività in qualità di intermediari Entratel.

Come si articolano i controlli dell'agenzia ?

Struttura organizzativa dell'intermediario

Eventuale designazione, da parte dell'intermediario abilitato al Servizio Entratel, del responsabile del trattamento dei dati e redazione di istruzioni operative riservate agli stessi responsabili.

Non possono essere utilizzate dai collaboratori dello studio le credenziali Entratel del titolare.

Eventuale designazione, da parte dell'intermediario abilitato al Servizio Entratel, del responsabile del trattamento dei dati e redazione di istruzioni operative riservate agli stessi responsabili.

CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

I documenti fiscali devono essere conservati separatamente da quelli acquisiti dall'intermediario per altre attività dallo stesso svolte.

Consigli

- riservare spazi idonei ed accessibili esclusivamente a personale autorizzato per la conservazione dei documenti relativi all'attività di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e dei supporti contenenti il backup dei dati stessi;
- conservare la documentazione fiscale secondo le modalità e per il periodo previsti dalle vigenti disposizioni.

**Cosa rischia lo studio in caso di rilevanti
inadempienze?**



Revoca dell'abilitazione all'invio telematico,
oltre a sanzioni amministrative e penali.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

